



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 16/05/2023

OGGETTO: Presa atto decesso prof. Avv. Antonio Palma. Sostituzione avvocato nel giudizio R.G. n. 35183/2019 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile, n. 4866 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013 Vivai Ciccarelli di M. Cornacchia S.r.l. (già Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e c. s.a.s.)/Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a./Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino/Comune di Manocalzati c/ Consorzio ASI di Avellino. Conferimento incarico legale – CIG: Z3D2C2627D





IL DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

Richiamata la Deliberazione n. 2019/33/357 del 15 ottobre 2019 con la quale il Comitato Direttivo incaricava congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso, l'Avv. Antonio Barra del Foro di Avellino, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed al Prof. Avv. Antonio Palma del Foro di Napoli, con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30 "di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (notificata il 10.10.2019), emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013, con la quale è stata riformata parzialmente la sentenza impugnata, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza";

Vista la nota del 03 aprile 2023, acquisita al protocollo consortile n. 1948, il giorno 04 aprile 2023, con la quale l'avv. Simona Scatola coniuge del prof. Avv. Antonio Palma comunicava la improvvisa dipartita del congiunto, chiedendo all'Ente di voler comunicare eventuali determinazioni in merito ai giudizi nei quali il professionista era procuratore costituito;

Atteso che con la Deliberazione n. 2023/11/161 dell'11 maggio 2023, il Comitato Direttivo prendeva atto del decesso del prof. Avv. Antonio Palma incaricato congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Antonio Barra del Foro di Avellino, di rappresentare e difendere l'Ente anche nel giudizio *de quo* e si disponeva per ragioni di continuità difensiva e per la pregressa conoscenza del contenzioso dovuta alla attività di collaborazione all'attività professionale del marito, la sostituzione dello stesso con la nomina dell'Avv. Simona Scatola del Foro di Napoli, con Studio in Napoli, Via G. Orsini, n. 30 C.F. SCTSMN71P55F839I;

Considerato che con la medesima Deliberazione il Comitato Direttivo incaricava il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo-Affari Generali di provvedere all'adozione dei relativi atti gestionali tesi a regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del Consorzio;

Dato Atto che il presente atto non comporta l'assunzione di ulteriore impegno di spesa rimanendo in vita gli impegni contabili già assunti con gli originari atti (Deliberazione n. 2019/33/357 del 15 ottobre 2019 e disciplinare) di conferimento degli incarichi al defunto prof. Avv. Antonio Palma, salvo la modifica del soggetto intestatario cui andranno liquidati i relativi compensi a conclusione del giudizio;

Ritenuto di dover garantire la fondatezza delle ragioni del Consorzio e tutelare gli interessi dell'Ente;

Ravvisata la necessità di conferire formale incarico legale;

Acquisito già sul portale ANAC per la presente procedura il codice CIG Z3D2C2627D;

Visto

- il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;
- lo schema di disciplinare d'incarico approvato con Deliberazione n. 2018/21/296 del 18 settembre 2018 nel quale sono prestabilite le modalità di svolgimento dell'incarico ed i compensi determinati in base ai valori minimi di liquidazione – di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato in virtù della Deliberazione n. 2022/21/263 del 15 novembre 2022 al Decreto Ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08 ottobre 2022) dal titolo "Regolamento recante modifiche al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

D E T E R M I N A

- 1) per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione n. 2023/11/161 dell'11 maggio 2023, di nominare, in sostituzione del defunto prof. Avv. Antonio Palma nel giudizio R.G. n. 35183/2019 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione Vivai Ciccarelli di M. Cornacchia S.r.l. (già Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e c. s.a.s.)/Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a./Ministero



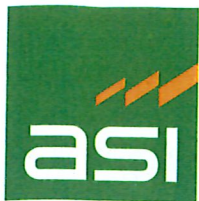
CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino/Comune di Manocalzati c/ Consorzio ASI di Avellino, l'avv. *Simona Scatola* del *Foro di Napoli* con Studio in Napoli, Via G. Orsini, n. 30 C.F. SCTSMN71P55F839I.

- 2) Di dare atto che l'incarico è disciplinato come da Deliberazione n. 2019/33/357 del 15 ottobre 2019 e relativo disciplinare, che si allegano alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di ulteriore impegno di spesa rimanendo in vita gli impegni contabili già assunti con gli originari atti di conferimento degli incarichi (Deliberazione n. 2019/33/357 del 15 ottobre 2019 e relativo disciplinare), salvo a cura dell'Ufficio Contabile la modifica del soggetto intestatario cui andranno liquidati i relativi compensi a conclusione del giudizio.
- 4) La presente sarà sottoposta al primo Comitato Direttivo utile per la ratifica dell'impegno di spesa. Dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi.



Il Dirigente Ufficio Amministrativo-Affari Generali
Dott.ssa Roberta Giordano



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 15 ottobre 2019

Deliberazione n. 2019/33/357

Oggetto: Proposizione ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile, n. 4866 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013 Vivai Ciccarelli di M. Cornacchia S.r.l. (già Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e c. s.a.s.)/Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a./Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino/Comune di Manocalzati c/ Consorzio ASI di Avellino. Conferimento incarico legale e relativo mandato.

L'anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di ottobre 2019 alle ore 11.30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.

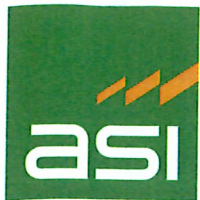


IL PRESIDENTE

Relaziona quanto segue:

- che il Tribunale di Napoli, sez. I, definiva il giudizio tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e C. s.a.s. c/ Consorzio ASI della Provincia di Avellino – Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a., con Sentenza n. 45/2013, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Avellino e del Comune di Manocalzati, e condannando in solido tra loro la Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali S.p.a. e il Consorzio ASI di Avellino, al pagamento in favore della Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e C. della somma di € 938.695,34, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma dal 23.02.1998 all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio pari ad € 4.000,00 per spese (comprenditive di CTU), € 7.000,00 per onorario, oltre CPA ed Iva;
- che con Determinazione n. 1/2013 del 14 gennaio 2013 il Presidente dell'epoca incaricava l'Avv. Antonio Barra ed il Prof. Antonio Palma congiuntamente e disgiuntamente con unico compenso "di proporre in nome e per conto del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la Sentenza n. 45/2013, depositata in data 03 gennaio 2013, rappresentando e difendendo l'Ente, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza";
- che con nota del 10 ottobre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 6481, il giorno 11 ottobre 2019, l'Avv. Antonio Barra trasmetteva la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (notificata il 10.10.2019), con la quale la Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile, definiva il giudizio R.G. n. 3620/2013 statuendo quanto segue:
 - ".....in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Consorzio ASI di Avellino e la Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali S.p.a. al pagamento, in favore della Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, dell'importo di € 956.268,78, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal novembre 1998 fino alla data della pronunciata sentenza, con interessi legali sulle somme annualmente rivalutate e dalla sentenza al soddisfo, con i soli interessi legali e dell'importo di € 2.403,75 per ciascun anno dal 23.02.1998, oltre interessi legali decorrenti da ciascuna annualità al soddisfo e dell'importo di € 4.601,25, per ciascun anno e in proporzione per i sei mesi, decorrenti dal 10.01.1995 al 10.07.1997, oltre interessi legali decorrenti da ciascuna annualità al soddisfo, confermando per il resto l'impugnata sentenza";
 - "Compensa le spese di lite tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, il Consorzio ASI di Avellino e la Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali S.p.a.";
 - "pone in solido, a carico della parti indicate nel capo 2, il compenso del CTU, ing. Antonio Mataluni, liquidate con separato decreto";
 - "Compensa altresì le spese di lite tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, il Consorzio ASI di Avellino, la Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali S.p.a. ed il Ministero dell'Interno – Prefettura di Avellino e il Comune di Manocalzati";
- che con la medesima nota l'Avv. Antonio Barra rappresentava inoltre che "l'eventuale ricorso alla Suprema Corte deve essere notificato entro e non oltre sessanta giorni a decorrere da oggi";
- che con nota dell'11 ottobre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 6500, il giorno 14 ottobre 2019, anche il Prof. Avv. Antonio Palma trasmetteva la Sentenza in questione, rappresentando "l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 pubbl. il 08.10.2019, notificata in data 10.10.2019", evidenziando che "il termine per il relativo ricorso in Cassazione è di 60 giorni, decorrente dalla suindicata data di notifica della sentenza, avvenuta in data 10.10.2019";

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto, dell'importanza e della complessità della vicenda, e ritenuto di garantire la continuità dell'incarico difensivo e dover ribadire la fondatezza delle ragioni del Consorzio e quindi opportuno proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Napoli I Sezione Civile n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (notificata il 10.10.2019), al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente, propone al Comitato Direttivo di procedere ad affidare l'incarico agli avv.ti Antonio Barra, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed al Prof. Avv. Antonio Palma con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30, che hanno già rappresentato ed assistito l'Ente innanzi alla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile, i quali contattati per le vie brevi hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare il relativo incarico congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso legale congruo rispetto alla complessità della causa, determinato tenuto conto dei valori minimi di liquidazione (D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto n. 37 dell'08 marzo 2018);



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

IL COMITATO DIRETTIVO

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente;

RITENUTA valida e pienamente condivisibile la relativa proposta;

RITENUTO di dover ribadire, mediante il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la fondatezza delle ragioni del Consorzio e tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

CONSIDERATO CHE sotto il profilo tecnico/giuridico sussistono validi motivi di ricorso;

RITENUTA l'opportunità di garantire la continuità dell'incarico difensivo;

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 2018/4/59 assunta in data 22 febbraio 2018, approvava l'elenco (*short list*) da consultare per l'affidamento dei servizi legali;

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni approvato con Deliberazione n. 2017/25/363 del 23 ottobre 2017, il quale all'art. 10 (*Affidamento incarichi fiduciari di carattere eccezionale*) recita: "Il Consorzio si riserva la facoltà di scegliere altri avvocati, non iscritti nell'elenco, laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichino un affidamento fiduciario. In tal caso, nella delibera di incarico, tale scelta da parte del Comitato Direttivo, deve essere adeguatamente motivata".

RILEVATO

- che tra l'altro, l'Avv. Antonio Barra ed il Prof. Avv. Antonio Palma hanno già rappresentato e assistito l'Ente innanzi alla Corte di Appello di Napoli nel giudizio in questione;
- che entrambi gli Avvocati hanno dichiarato la loro disponibilità ad accettare l'incarico legale congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso professionale congruo rispetto alla complessità della causa determinato tenuto conto dei valori minimi di liquidazione (*D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto n. 37 dell'08 marzo 2018*);

RITENUTO opportuno, conferire l'incarico di patrocinio legale congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso, all'Avv. Antonio Barra con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed al Prof. Avv. Antonio Palma con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30, quali professionisti di fiducia, al fine di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (*notificata il 10.10.2019*), emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013, con la quale è stata riformata parzialmente la sentenza impugnata, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza.

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico approvato con Deliberazione n. 2018/21/296 del 18 settembre 2018 nel quale sono prestabilite le modalità di svolgimento dell'incarico ed i compensi determinati in base ai valori minimi di liquidazione – di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto Ministeriale n. 37 dell'08 marzo 2018 (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018*) dal titolo "Regolamento recante modifiche al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Avv. Antonio Barra del Foro di Avellino, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed al Prof. Avv. Antonio Palma del Foro di Napoli, con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30, l'incarico congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso, di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (*notificata il 10.10.2019*), emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013, con la quale è stata riformata parzialmente la sentenza impugnata, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza.

Il compenso per la suddetta attività è determinato in € 6.669,00 (Euro seimilaseicentosessantanove/00) tenuto conto dei valori minimi di liquidazione (di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 aggiornato al D.M. Giustizia n. 37 dell'08 marzo 2018 - scaglione valore

scaglione valore fino ad € 1.000.000,00), oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), CPA ed IVA.

Il suddetto compenso verrà ripartito in parti uguali (nella misura del 50%) tra i due professionisti e verrà liquidato dietro presentazione di apposita fattura da parte dei due professionisti ognuno per la propria quota.

L'incarico viene conferito alle condizioni di cui all'allegato disciplinare.

- 2) Dare atto che l'incarico viene affidato per l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nell'interesse del Consorzio.
- 3) Impegnare ed autorizzare a tal fine la spesa di € 6.669,00 (Euro seimilaseicentossesantanove/00), oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), IVA e CPA.;
- 4) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il disciplinare di incarico con il professionista e la procura *ad litem* con ogni potere e facoltà.
- 5) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.



CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno 2019 il giorno ____ del mese di _____ presso la sede del Consorzio per l' Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino sono presenti:

il Consorzio ASI della Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., Ing. Vincenzo Sirignano, nato a Mirabella (Av) il 28 ottobre 1948, con sede e domicilio fiscale in Avellino alla C.da Campo Fiume, n. 2/A – Loc. Pianodardine - Avellino, (cod. fisc.: 80000830648 – P.I. 00216700641);

E

gli Avv.ti Antonio Barra, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, C.F. BRR NTN 40P01 C283V, iscritto all'Albo degli Avvocati di Avellino; *Antonio Palma*, con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30 C.F. PLM NTN 51S18 E955F iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli;

PREMESSO CHE

- il Tribunale di Napoli, sez. I, definiva il giudizio tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e C. s.a.s. c/ Consorzio ASI della Provincia di Avellino – Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a., con Sentenza n. 45/2013, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Avellino e del Comune di Manocalzati, e condannando in solido tra loro la Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali S.p.a. e il Consorzio ASI di Avellino, al pagamento in favore della Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e C. della somma di € 938.695,34, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma dal 23.02.1998 all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio pari ad € 4.000,00 per spese (comprehensive di CTU), € 7.000,00 per onorario, oltre CPA ed Iva;
- con Determinazione n. 1/2013 del 14 gennaio 2013 il Presidente dell'epoca incaricava l'Avv. Antonio Barra ed il Prof. Antonio Palma congiuntamente e disgiuntamente con unico compenso *"di proporre in nome e per conto del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la Sentenza n. 45/2013, depositata in data 03 gennaio 2013, rappresentando e difendendo l'Ente, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza"*;
- con nota del 10 ottobre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 6481, il giorno 11 ottobre 2019, l'Avv. Antonio Barra trasmetteva la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (notificata il 10.10.2019), con la quale la Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile, definiva il giudizio R.G. n. 3620/2013 statuendo quanto segue:
 - *".....in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Consorzio ASI di Avellino e la Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali S.p.a. al pagamento, in favore della Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, dell'importo di € 956.268,78, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal novembre 1998 fino alla data della pronunciata sentenza, con interessi legali sulle somme annualmente rivalutate e dalla sentenza al soddisfo, con i soli interessi legali e dell'importo di € 2.403,75 per ciascun anno dal 23.02.1998, oltre interessi legali decorrenti da ciascuna annualità al soddisfo e dell'importo di € 4.601,25, per ciascun anno e in proporzione per i sei mesi, decorrenti dal 10.01.1995 al 10.07.1997, oltre interessi legali decorrenti da ciascuna annualità al soddisfo, confermando per il resto l'impugnata sentenza"*;
 - *"Compensa le spese di lite tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, il Consorzio ASI di Avellino e la Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali S.p.a."*



- *“pone in solido, a carico della parti indicate nel capo 2, il compenso del CTU, ing. Antonio Mataluni, liquidate con separato decreto”;*
- *“Compensa altresì le spese di lite tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, il Consorzio ASI di Avellino, la Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali S.p.a. ed il Ministero dell'Interno – Prefettura di Avellino e il Comune di Manocalzati”;*
- con la medesima nota l'Avv. Antonio Barra rappresentava inoltre che *“l'eventuale ricorso alla Suprema Corte deve essere notificato entro e non oltre sessanta giorni a decorrere da oggi”;*
- con nota dell'11 ottobre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 6500, il giorno 14 ottobre 2019, anche il Prof. Avv. Antonio Palma trasmetteva la Sentenza in questione, rappresentando *“l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 pubbl. il 08.10.2019, notificata in data 10.10.2019”*, evidenziando che *“il termine per il relativo ricorso in Cassazione è di 60 giorni, decorrente dalla suindicata data di notifica della sentenza, avvenuta in data 10.10.2019”;*
- il Comitato Direttivo sentito il Presidente del Consorzio in merito all'importanza ed alla complessità della vicenda, e la relativa proposta, ha ritenuto necessario, costituirsi in giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;
- il Comitato Direttivo con Deliberazione n. 2019/33/357 del 15 ottobre 2019, ha affidato all'Avv. Antonio Barra del Foro di Avellino, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed al Prof. Avv. Antonio Palma del Foro di Napoli, con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30, *“l'incarico congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso, di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (notificata il 10.10.2019), emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013, con la quale è stata riformata parzialmente la sentenza impugnata, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza. L'incarico viene affidato per l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nell'interesse del Consorzio”;*
- con Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2018/21/296 del 18 settembre 2018 si è approvato lo schema del presente disciplinare - nel quale sono prestabilite le modalità di svolgimento dell'incarico ed i compensi determinati in base ai valori minimi di liquidazione – di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto Ministeriale n. 37 dell'08 marzo 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018) dal titolo *“Regolamento recante modifiche al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;*

TANTO PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di *difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale*, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Articolo 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Articolo 2

L'incarico ha per oggetto: *“attività di assistenza, rappresentanza, e difesa in giudizio congiuntamente e disgiuntamente con unico compenso nell'interesse del Consorzio e di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (notificata il 10.10.2019), emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013, con la quale è stata riformata parzialmente la sentenza impugnata, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza”.*

Articolo 3

Gli Avvocati incaricati dovranno provvedere autonomamente a reperire tutte le informazioni necessarie per porre in essere i corretti strumenti esecutivi dell'incarico.

L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Ente potrà richiedere agli Avvocati incaricati delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti

di transazione. Essi si impegnano a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Gli Avvocati incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, l'Avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente.

In ogni caso Gli Avvocati si impegnano a relazionare circa lo svolgimento e lo sviluppo dell'intera pratica con cadenza quanto meno mensile od ogni qualvolta venga richiesta.

Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

Articolo 4

Gli Avvocati dichiarano di non accettare incarichi da terzi, pubblici e privati, contro il Consorzio ASI di Avellino per tutta la durata del rapporto instaurato e di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Consortile per conto di terzi pubblici o privati.

Gli Avvocati incaricati dichiarano formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiarano di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Gli Avvocati incaricati si impegnano a comunicare tempestivamente al Consorzio ASI l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate entro 10 giorni. Fatta salva l'eventuale responsabilità penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Consorzio ASI è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità o in caso di mancata comunicazione della stessa entro il termine prescritto. Resta inteso, infine, che il Consorzio ASI potrà comunque risolvere in qualunque momento il presente accordo, ove i Professionisti non adempiano compiutamente, tempestivamente e, in ogni caso, nei termini temporali di cui in precedenza, agli obblighi di esecuzione della pratica e di informazione all'Ente circa gli sviluppi della stessa.

Articolo 5

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 6

I legali si impegnano a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, per il compenso di € **6.669,00** (*Euro seimilaseicentossessantannove/00*), tenuto conto dei *valori minimi* di liquidazione (*di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 aggiornato al D.M. Giustizia n. 37 dell'08 marzo 2018 - scaglione valore fino ad € 1.000.000,00*), oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), CPA ed IVA, così come previsto dalla **Deliberazione n. 2019/33/357 del 15 ottobre 2019**.

Il compenso per la prestazione professionale di cui sopra è così ripartito:

- a) € **3.071,00** (*Euro tremilasettantuno/00*) per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all'art. 4, comma 5, del Decreto Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al D.M. Giustizia n. 37 dell'08 marzo 2018;
- b) € **2.018,00** (*Euro duemiladiciotto/00*) per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata all'art. 4, comma 5, del Decreto Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al D.M. Giustizia n. 37 dell'08 marzo 2018;
- c) € **1.580,00** (*Euro millecinquecentottanta/00*) per la fase decisionale, così come meglio specificata all'art. 4, comma 5, del Decreto Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al D.M. Giustizia n. 37 dell'08 marzo 2018;

Il suddetto compenso verrà ripartito in parti uguali (*nella misura del 50%*) tra i due professionisti e verrà liquidato dietro presentazione di apposita fattura emessa da parte dei due professionisti ognuno per la propria quota.

Resta inteso che laddove il giudizio dovesse avere fine prima del naturale svolgimento di tutte le sue fasi, ai legali sarà corrisposto il compenso maturato in ordine alla fase e/o alle fasi effettivamente trattata/e.

Per il sostegno alle spese di causa il Consorzio ASI corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato, nonché della trasmissione degli atti (memorie di costituzione, ricorsi etc.) prodotti nell'interesse dell'Ente, una somma di € , che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.

Articolo 7

In caso di liquidazione delle spese legali da parte del Giudice adito, queste saranno soddisfattive dell'opera professionale svolta dal legale. In tali casi i legali nominati si riterranno interamente soddisfatti di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Consorzio a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale delle controparti, la differenza sarà corrisposta dal Consorzio sempre e comunque nel rispetto di quanto stabilito con il presente disciplinare.

Articolo 8

Agli Avvocati incaricati non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Consorzio, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Qualora gli Avvocati incaricati debbano ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dagli stessi legali, i quali rimangono unici responsabili nel riguardi del Consorzio ASI. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'incaricato principale. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio ASI, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Articolo 9

L'Ente, oltre che nei casi di cui al precedente art. 4, ha facoltà di revocare, senza necessità di preavviso, l'incarico conferito in qualsiasi momento, dandone opportuna comunicazione ai professionisti.

Inoltre, il Consorzio ha facoltà di revocare l'incarico conferito ai Legali, per qualsiasi motivo il rapporto di fiducia esistente venga meno.

In tali casi, il Consorzio ASI riconoscerà al professionista il rimborso delle spese sostenute documentate ed il compenso maturato sarà corrisposto per l'opera svolta fino alla cessazione.

Articolo 10

Il Consorzio ASI si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei suoi uffici, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato incaricato.

Articolo 11

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviato alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed *al D.M. Giustizia del 10/03/2014 n. 55 aggiornato al D.M. Giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018.*

L' **Avv. Antonio Barra**, elegge domicilio per eventuali comunicazioni presso il suo studio in **Corso Vittorio Emanuele, n. 131, Avellino**, iscritto **all'Albo degli Avvocati di Avellino** ed il **Prof. Avv. Antonio Palma** elegge domicilio per eventuali comunicazioni presso il suo studio in **Via Generale Orsini, n. 30, Napoli**, iscritto **all'Albo degli Avvocati di Napoli**, e riconoscono esclusivamente il Foro di Avellino competente a dirimere le eventuali vertenze sulla interpretazione ed applicazione della presente convenzione.

Articolo 12

Articolo 12
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente

23D2C2627D

Articolo 13

Il Consorzio ASI, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa i legali, i quali ne prendono atto e danno il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

Il presente disciplinare viene redatto in triplice copia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Consorzio ASI
II PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Sirignano



Avv. Antonio Barra

Prof. Avv. Antonio Palma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

Per il Consorzio ASI
II PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Sirignano



Avv. Antonio Barra

Prof. Avv. Antonio Palma

